

# **MODALITÀ DI RILASCIO DELLA GARANZIA A COPERTURA DEL CONTRIBUTO OCSIT**

---

**ISTRUZIONI OPERATIVE**

*(Versione 1.0)*

## 1. Premessa

Nel presente documento sono definiti gli aspetti tecnico/legali a cui riferirsi per la costituzione della garanzia richiesta da Acquirente Unico S.p.A. nelle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (di seguito “OCSIT”) a copertura del contributo di cui all’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249.

## 2. Riferimenti normativi

**DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 249** “Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.”

**LEGGE 29 luglio 2021, n. 108** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

**DECRETO 11 gennaio 2022** del Ministro della transizione ecologica “Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere”.

## 3. Definizioni

**Anno (N):** indica l’anno scorta di riferimento per il calcolo del Contributo provvisorio;

**Anno (N-1):** indica l’anno solare di riferimento dell’impresso in consumo su cui viene calcolato il Contributo per l’Anno N;

**Contributo:** indica il contributo di cui all’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249;

**Decreto Interministeriale:** indica il decreto di determinazione del Contributo di cui all’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

**Decreto Semplificazione:** indica il decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022 “Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere”;

**Soggetti Obbligati:** indica i soggetti di cui all’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

**Società:** indica il Soggetto Obbligato non beneficiario dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 4 del Decreto Semplificazione.

## 4. Tipo di garanzia

1. La garanzia deve essere rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria da un istituto di credito censito negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia o mediante la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero.
2. La garanzia deve pervenire ad OCSIT almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'anno scorta relativo all'anno N.
3. La garanzia rilasciata sotto forma di fideiussione deve essere valida fino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'anno scorta di riferimento (es.: inizio anno scorta 1 luglio 2022: validità garanzia fino al 31 agosto 2023).
4. La garanzia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale infruttifero deve essere versata sul conto corrente intestato a OCSIT avente IBAN: IT66V0306903390100000047043.
5. OCSIT ha facoltà di autorizzare, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, lo svincolo anticipato della garanzia, su richiesta della Società che abbia pagato almeno dodici rate di acconto mensili o della rata di acconto unica semestrale.
6. È fatta salva la possibilità, per la Società, di richiedere la sostituzione del deposito cauzionale con idonea fideiussione. In caso di accettazione della richiesta, OCSIT restituirà la somma versata a titolo di deposito cauzionale infruttifero allorché la Società avrà consegnato la fideiussione ad OCSIT.
7. La Società che non rilasci la garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di OCSIT non può operare sulla piattaforma «iSisen-Scorte» ed è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.
8. Tutte le comunicazioni relative alla prestazione della garanzia dovranno avvenire tramite raccomandata all'indirizzo Acquirente Unico S.p.A. – OCSIT, Via Guidubaldo Del Monte, 45, 00197 Roma o tramite posta elettronica certificata facendo riferimento all'indirizzo [am-au@pec.acquirenteunico.it](mailto:am-au@pec.acquirenteunico.it).

## 5. Importo della garanzia

L'importo della garanzia è pari all'ammontare provvisorio del Contributo a carico della Società per l'Anno (N), calcolato in base all'immesso al consumo della Società nell'Anno (N-1) al netto dei quantitativi in esito agli accolti:

$$CN = IC \times PUP = IC \times (CP - (NO \times QF)) / TIC$$

dove:

CN (EUR):	Contributo provvisorio a carico della Società per l'Anno N
IC (t):	Immesso al consumo della Società nell'Anno (N-1) al netto degli accolti
PUP (EUR/t) <sup>1</sup> :	Prezzo unitario provvisorio (arrotondato alla sesta cifra decimale)

<sup>1</sup> Esempio di calcolo del PUP per l'Anno 2021:  $(64.952.000 - (205 \times 50)) / 35.411.426 \text{ ton} = 1,833921 \text{ EUR/t}$ .

CP (EUR):	Contributo provvisorio determinato con il Decreto Interministeriale
NO:	Numero di soggetti obbligati
QF (EUR):	Quota fissa (50 €)
TIC (t):	Totale immesso al consumo nell'Anno (N-1)

## **6. Società obbligate al rilascio della garanzia**

Sono tenute a rilasciare la garanzia le Società che rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- a) Società che hanno immesso al consumo nell'anno (N-1) e che risultano totalmente o parzialmente inadempienti al pagamento del Contributo relativo a 3 cicli annuali di fatturazione anche non consecutivi;
- b) Società che hanno immesso al consumo per la prima volta nell'anno (N-1);

## **7. Società esonerate dal rilascio della garanzia:**

1. Sono esonerate dal rilascio della garanzia le società di notoria solvibilità.
2. Sono ritenute società di notoria solvibilità tutte quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al paragrafo 6.
3. Nel caso in cui mutino le condizioni che hanno consentito ad OCSIT di esonerare la Società, OCSIT procederà tempestivamente a richiedere la garanzia, che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale si applicherà quanto previsto al punto 6 del paragrafo 4.
4. Sono esonerate dal rilascio della garanzia le Società il cui Contributo provvisorio "CN" è inferiore a cinquecento euro.

## **8. Requisiti relativi alla garanzia**

1. La fideiussione deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta. L'importo richiesto dovrà essere pagato a semplice richiesta scritta di OCSIT ed entro 15 giorni dalla stessa, senza che l'istituto di credito possa procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta od opporre alcuna eccezione.
2. L'istituto di Credito deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile, fermo restando che l'istituto di credito rimarrà vincolato, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui OCSIT non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

3. L'istituto di credito deve rinunciare ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
4. L'istituto di credito deve espressamente rinunciare ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti di OCSIT, in relazione alle obbligazioni assunte con la fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la società richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti di OCSIT.
5. In caso di revoca della garanzia fideiussoria da parte del fideiussore, la Società deve fornire, entro 5 giorni lavorativi dalla revoca, una nuova idonea garanzia fideiussoria in modo tale da fornire copertura identica alla precedente senza soluzione di continuità.
6. In caso di escussione integrale o parziale della garanzia (fideiussione o deposito cauzionale), la Società provvede al suo reintegro entro i successivi quindici giorni.